

**REGOLAMENTO INTERNO PER LA FORMAZIONE CONTINUA
DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIMINI
APPROVATO ALL'ADUNANZA DEL 05 MAGGIO 2025**

**TITOLO I
PRINCIPI GENERALI**

Art. 1

Formazione professionale continua

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua da parte dell'avvocato o del praticante abilitato al patrocinio iscritti all'Ordine degli Avvocati di Rimini, nonché la gestione e l'organizzazione delle attività formative svolte nel circondario di Rimini, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 11 della legge n. 247 del 31.12.2012 e del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 6 del 16.07.2014.
2. Per tutto quanto non disposto o disciplinato dal presente Regolamento si rimanda a quanto stabilito dal Regolamento C.N.F. n. 6/2014 e sue eventuali modifiche e/o integrazioni.
3. Il presente Regolamento disciplina altresì la concessione, da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini, del patrocinio e dell'utilizzo del logo dell'Ordine ad iniziative formative e comunque ritenute meritevoli.

Art. 2

Obbligo formativo, aggiornamento e formazione e libertà di formazione

1. L'avvocato e il praticante abilitato al patrocinio hanno l'obbligo di curare la competenza professionale mediante la partecipazione ad attività formative accreditate ai sensi del presente regolamento nell'interesse della parte assistita, della amministrazione della Giustizia e della collettività.
2. La formazione continua consiste in attività di aggiornamento e di formazione che si distinguono per livelli, modalità, contenuti e ambiti cognitivi.
3. Le attività formative possono essere proposte su tre livelli: base, avanzato e specialistico. Il livello è determinato da maggiore o minore grado di approfondimento e specificazione degli argomenti trattati.
4. Ogni iscritto ha diritto di scegliere liberamente le attività formative alle quali partecipare in relazione alle proprie esigenze di aggiornamento e formazione professionali, ai settori di attività nei quali esercita prevalentemente la professione, ai propri interessi sociali e culturali.

Art. 3

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini – Offerte formative di altri soggetti

1. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (di seguito indicato come COA) sovrintende e coordina nella propria circoscrizione l'attività di formazione continua, vigilando sull'assolvimento degli obblighi da parte degli iscritti.
2. Nel rispetto delle prescrizioni del presente regolamento, le attività formative possono essere promosse, organizzate e gestite anche da altri soggetti pubblici o privati, i quali, per ottenere l'accreditamento delle proprie attività di formazione continua, devono dimostrare di operare in ambito forense o comunque in ambiti attinenti all'esercizio della professione di avvocato e di avere maturato esperienze nello svolgimento di attività formative.
3. Gli eventi in materia di deontologia e ordinamento professionale, nonché in materia di previdenza forense, possono essere promossi e organizzati dal COA, dalla Cassa Forense in materia previdenziale e assistenziale, dalle Associazioni professionali e anche da altri soggetti pubblici o privati che abbiano i requisiti di cui al comma precedente, alle seguenti ulteriori condizioni:
 - All'evento dovrà partecipare per l'intera durata e con la qualità di relatore un Avvocato che rivesta o abbia rivestito la funzione di Consigliere dell'Ordine, di Consigliere Nazionale, di Consigliere del Consiglio Distrettuale di Disciplina, di Delegato della Cassa Forense, oppure relatori di comprovata esperienza nelle materie obbligatorie.

TITOLO II

MODALITA' DELLA FORMAZIONE

Art. 4

Contenuto dell'obbligo formativo - compensazione dei crediti formativi

1. L'obbligo di formazione continua comincia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di iscrizione all'albo, elenco o registro.
2. Il periodo di valutazione dell'obbligo di formazione ha durata triennale ed ha decorrenza variabile a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di iscrizione all'albo, elenco o registro.
3. L'iscritto deve conseguire, nell'arco del triennio formativo, almeno n. 60 Crediti Formativi, di cui n. 9 Crediti Formativi nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi, di deontologia ed etica professionale.
4. Ogni anno l'iscritto deve conseguire almeno 15 Crediti Formativi, di cui n. 3 Crediti Formativi nelle materie obbligatorie.
5. È consentita la compensazione dei Crediti Formativi maturati solo nell'ambito del triennio formativo e nella misura massima di n. 5 Crediti Formativi per anno. La compensazione può essere operata tra annualità consecutive all'interno del medesimo triennio formativo. La compensazione è esclusa per la materia di deontologia ed etica

professionale. I crediti conseguiti in misura maggiore nelle materie obbligatorie di Ordinamento e Previdenza Forensi nel corso dell'anno formativo possono essere utilizzati in compensazione dei minori crediti complessivi maturati nell'annualità successiva e/o precedente.

6. Il numero di Crediti Formativi conseguiti in modalità di Formazione a distanza o *e-learning*, che sono accreditati dal solo C.N.F., non può superare il limite del 40% del totale dei Crediti Formativi da conseguire nel triennio, salvo deroghe espressamente deliberate dal C.N.F..
7. Il contenuto dell'obbligo formativo come sopra dettagliato può essere derogato in caso di diversa previsione determinata dal C.N.F. con propria delibera.

Art. 5

Altre attività di autoformazione

1. Sono valutate ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, previa istanza dell'interessato, le attività elencate nell'art. 13 del Regolamento C.N.F. n. 6/2014.
2. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, l'attività istituzionale svolta dai Consiglieri dell'Ordine in gruppi di lavoro per aree tematiche rientra nella casistica di cui all'art. 13, comma 1, lett. d), Regolamento C.N.F. n. 6/2014; in ragione di ciò e del continuo studio e approfondimento delle materie legate alla disciplina dell'ordinamento della professione forense, è riconosciuto per ciascun Consigliere per il periodo di esercizio della funzione un numero di 3 Crediti Formativi all'anno nelle materie obbligatorie.

Art. 6

Esenzioni ed esoneri

1. Le ipotesi di esenzione dall'obbligo di formazione continua sono elencate dall'art. 15, comma 1, del Regolamento C.N.F. n. 6/2014 ed operano di diritto senza necessità di apposita delibera da parte del COA.
2. Con specifico riferimento alle ipotesi degli avvocati dopo i venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età, la decorrenza dell'esenzione dall'obbligo formativo deve intendersi dal primo gennaio dell'anno in cui matura l'anzianità di venticinque anni di iscrizione all'albo o di sessant'anni di età.
3. Le ipotesi di esonero dall'obbligo di formazione continua sono elencate dall'art. 15, comma 2, del Regolamento C.N.F. n. 6/2014. Dalla lettura complessiva delle previsioni del citato Regolamento C.N.F. la disciplina degli esoneri è caratterizzata da un dato di discrezionalità attribuito al Consiglio dell'Ordine, orientato in un'ottica contenitiva degli stessi. Invero l'art. 15, comma 4, del Regolamento C.N.F. n. 6/2014, introducendo la previsione dell'esonero anche parziale, vuole evitare che a fronte di situazioni di impedimento non assoluto possano sorgere esclusioni di carattere totale

dall'obbligo formativo. Per tali ragioni le situazioni di impedimento dell'interessato che presenta domanda di esonero devono essere dettagliate e documentate al fine di consentire al COA una corretta valutazione delle stesse.

4. In caso di impedimento dovuto ad "adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori" l'esonero è totale per il primo anno di vita del neonato.
5. L'esonero totale viene quantificato nella misura di n. 20 Crediti Formativi annui (di cui n. 3 Crediti Formativi nelle materie obbligatorie) ovvero nella diversa misura del monte crediti deliberato dal C.N.F. per l'anno in corso al momento dell'insorgenza della causa di esonero; i crediti formativi oggetto di esonero verranno ripartiti pro quota in relazione ai periodi ricadenti nelle singole annualità.

TITOLO III ACCREDITAMENTO

Art. 7

Procedura di accreditamento

1. Il soggetto promotore che richiede l'accreditamento presenta la domanda con almeno 30 giorni di anticipo rispetto allo svolgimento dell'attività, salvo casi di particolare urgenza che saranno valutati dal Consiglio.
2. La domanda deve essere redatta secondo il modello di cui all'allegato a). In ogni caso, per poter essere valutata, deve contenere il programma dell'evento, la documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti per l'accreditamento, l'indicazione delle esperienze e competenze specifiche dei relatori oltre ad ogni altra indicazione necessaria a consentire una piena valutazione della iniziativa.
3. Nella richiesta di accreditamento dovranno essere indicati, oltre agli elementi di cui al comma precedente, la data e il luogo di svolgimento dell'iniziativa, nonché le sessioni singolarmente fruibili in caso di attività strutturata in più sessioni e moduli. La richiesta potrà avere ad oggetto singole iniziative ovvero gruppi di iniziative. Resta in capo al COA la valutazione discrezionale relativa all'accreditamento frazionato degli eventi che si svolgono in una o più giornate.
4. Al momento del deposito della domanda di accreditamento, il soggetto promotore dovrà versare, con le modalità riportate nel modulo di cui all'allegato a), un contributo forfettario per l'istruttoria della pratica di accreditamento pari ad € 75,00 (settantacinque/00). Il contributo non è dovuto nel caso di evento formativo gratuito ovvero di evento organizzato dalle Associazioni Forensi o dagli Ordini Professionali che operano in coordinamento con il COA.
5. Il COA cura l'attività istruttoria richiedendo al soggetto promotore, ove necessario, ulteriori informazioni o documentazione integrativa.

6. Il COA si pronuncia sulla domanda di accreditamento, attribuendo il numero di Crediti Formativi sulla base di una valutazione ponderata dei criteri oggettivi e predeterminati richiamati nei commi che precedono, nel rispetto del numero minimo e massimo di Crediti Formativi attribuibili a ciascuna tipologia di attività formativa ai sensi del Regolamento C.N.F. n. 6/2014.
7. Nel caso in cui il soggetto istante decida di pubblicare locandine o informative che pubblicizzino l'evento prima della delibera di accreditamento da parte del C.O.A., egli potrà riportare esclusivamente la dicitura "*è stata presentata richiesta di accreditamento al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini*" senza alcuna indicazione in merito al numero di crediti richiesti.

Art. 8

Verifiche

1. Il COA adotta, anche attraverso gli enti terzi organizzatori dell'evento, le misure di verifica in entrata e in uscita dei partecipanti e può promuovere accertamenti durante lo svolgimento delle attività formative.
2. Con delibera del 06.03.2019 il COA ha stabilito un limite di tolleranza per la registrazione degli accessi di 30 minuti a decorrere dall'orario di inizio previsto per l'evento. Con la medesima delibera si è stabilito di non concedere nessun termine di tolleranza per la registrazione dell'uscita dall'evento. L'Isritto rimane ovviamente libero di abbandonare l'evento prima dell'orario di conclusione dello stesso, ma rinuncia in tal caso all'attribuzione dei crediti formativi per l'intero evento, non essendo possibile il riconoscimento pro quota.
3. I Crediti Formativi attribuiti possono essere ridotti o revocati in base all'esito della verifica di cui al comma 1.

TITOLO IV

CONCESSIONE DEL PATROCINIO E UTILIZZO DEL LOGO DELL'ORDINE

Art. 9

Modalità di presentazione delle richieste

1. Le richieste di concessione del patrocinio dell'Ordine e di utilizzo del logo possono essere presentate da chiunque sia interessato, secondo le modalità riportate nel terzo, quarto e quinto comma.
2. Le iniziative per le quali possono essere richiesti il patrocinio e l'utilizzo del logo, in via alternativa o cumulativa, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli eventi formativi nelle diverse tipologie previste dal Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 6 del 16.07.2014 in materia di formazione continua, congressi, manifestazioni pubbliche, convegni, pubblicazioni, volti a diffondere, sostenere e

favorire la formazione giuridica, la conoscenza del ruolo etico e sociale dell'avvocato, la diffusione della cultura e dei valori della professione forense, la sensibilizzazione verso la tutela dei diritti, iniziative culturali o filantropiche.

3. La richiesta deve essere presentata al COA, specificando:
 - a) la dettagliata descrizione dell'evento;
 - b) gli obiettivi che l'iniziativa si pone;
 - c) la rilevanza dell'iniziativa per diffusione territoriale e numero dei partecipanti;
 - d) le modalità di svolgimento dell'iniziativa (sede, orari, accessibilità...);
 - e) la tipologia di utenti dell'iniziativa;
 - f) i controlli eventualmente posti in essere per la partecipazione;
 - g) la eventuale diffusione mediatica della notizia dell'iniziativa e del suo seguito;
 - h) se l'iniziativa sia gratuita o a pagamento e se sia prevista una forma di contributo esterno anche sotto forma di sponsorizzazione, specificando, nel caso, chi siano gli sponsor.
4. In caso di iniziativa formativa, la richiesta di concessione del patrocinio e di utilizzo del logo dell'Ordine per l'evento deve essere presentata congiuntamente alla domanda di accreditamento.
5. Le domande di concessione del patrocinio e di utilizzo del logo devono essere presentate con almeno 30 giorni di anticipo rispetto allo svolgimento dell'evento, salvo casi di particolare urgenza che saranno valutati dal Consiglio.
6. La mancata risposta alla domanda entro 30 giorni dalla sua presentazione equivale a rigetto.

Art. 10

Criteria per la concessione del patrocinio e dell'utilizzo del logo

1. Il patrocinio consiste nell'autorizzazione a far uso del nome del COA con l'espressa indicazione "*col patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini*".
2. Di regola la concessione del patrocinio e del logo non comporta oneri e contribuzioni da parte del COA.
3. Il patrocinio e l'utilizzo del logo sono concessi, di regola, ad iniziative senza fini di lucro.
4. Il COA cura l'attività istruttoria, valutando il rispetto dei requisiti richiesti per la concessione del patrocinio e l'utilizzo del logo contenuti nella documentazione depositata dal richiedente e, ove necessario, domanda ulteriori informazioni o documentazione integrativa.
5. La concessione del patrocinio e l'utilizzo del logo non danno diritto a contributi economici o di supporto organizzativo ovvero ad altri servizi in genere per lo svolgimento delle iniziative organizzate.
6. La spendita del patrocinio e l'utilizzo del logo non devono causare danni al prestigio e all'immagine dell'Ordine.

Art. 11

Responsabilità

1. La concessione del patrocinio e dell'utilizzo del logo non comporta l'assunzione di alcuna responsabilità da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini, che rimane estraneo all'organizzazione e gestione dell'iniziativa e ad ogni rapporto od obbligazione costituito dall'istante.

Il presente regolamento sostituisce il precedente adottato nella seduta del 16/12/2020 ed entra in vigore alla data del 21/05/2025; potrà essere modificato e/o integrato da successive delibere del C.O.A..

Il Presidente

Avv. Roberto Brancaleoni



Il Segretario

Avv. Andrea Mussoni

